



267/6389

Ministero degli Affari Esteri

ORDINANZA MINISTERIALE PER LA RIFORMULAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE PERMANENTI FINALIZZATE ALLA MOBILITA' PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA DELLA SCUOLA VERSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E UNIVERSITARIE ALL'ESTERO.

II DIRETTORE GENERALE PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, artt. 639 e 640 relativi ai posti di contingente e alla selezione del personale a tempo indeterminato (ex ruolo) della scuola docente e ATA (limitatamente a direttori dei servizi generali e amministrativi e assistenti amministrativi) da destinare all'estero per prestare servizio presso le istituzioni universitarie e scolastiche italiane e straniere, compresi i corsi ex art. 636, Decreto Legislativo 297/94;

VISTO il disposto dal CCNL/Scuola 24 luglio 2003, capo X, per il personale delle scuole italiane all'estero;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 luglio 2006 n. 4747, relativo alla indizione delle prove di accertamento linguistico;

VISTO il Decreto Interministeriale 10 agosto 1991, n. 4177, concernente i titoli di accesso per l'insegnamento nei corsi a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 45;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

ORDINA

ART. 1 : CRITERI APPLICATIVI GENERALI

1. Con la presente Ordinanza Ministeriale vengono disciplinate le procedure per la riformulazione e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti – relative al triennio scolastico 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 - ai fini della mobilità del personale di ruolo docente e ATA da destinare a prestare servizio presso le iniziative ed istituzioni scolastiche italiane all'estero, le scuole europee e le istituzioni scolastiche ed universitarie estere, così come disposto dagli artt. 106 e 109 del CCNL del 24.07.03.

ART. 2 : REQUISITI PER L' INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE PERMANENTI E PER L'AGGIORNAMENTO DEI TITOLI

- 1. Ha titolo** a richiedere l'inclusione nelle graduatorie permanenti o l'aggiornamento del punteggio il personale docente ed ATA che, in possesso dei requisiti richiesti dalla presente Ordinanza, si trovi nelle condizioni indicate nelle successive lettere a), b) e c):
- a) *personale docente e ATA che abbia partecipato alle prove di accertamento linguistico indette con D.I. n. 4747 del 28.07.2006 e le abbia superate.
(Compilare il modello Mod. 1 e l'Allegato A);*
- b) *personale docente e ATA già inserito nelle graduatorie permanenti costituite sulla base delle disposizioni dell'O.M. 23.11.01 n. 5268). Tale personale include coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:*
- *non ancora nominato;*
 - *depennato dalle graduatorie per non aver accettato la proposta di destinazione all'estero;*
 - *depennato dalle graduatorie in quanto, destinato all'estero, sia stato restituito successivamente ai ruoli metropolitani, a domanda o per motivi di salute, prima del completamento del mandato;*
 - *già depennato dalla graduatoria permanente costituita ai sensi dell'O.M. 23.11.01 per la quale è stato nominato, in quanto destinato all'estero ed attualmente in servizio in Italia;*
(Compilare il modello Mod. 2 e l'Allegato A);
- c) *personale docente e ATA che, avendo superato la selezione indetta nell'anno 2001, non aveva presentato domanda di inclusione nella graduatoria permanente poiché si trovava in servizio all'estero;*
(Compilare il modello Mod. 2 e l'Allegato A);
- 2. Non ha titolo** a richiedere l'inclusione nelle graduatorie permanenti il personale che:
- a) sia in possesso soltanto di uno dei titoli di accertamento linguistico conseguiti negli anni 1993, 1995 e 1997 in quanto hanno perduto la loro validità;
 - b) sia incorso in provvedimenti disciplinari superiori alla censura e non abbia ottenuto il provvedimento di riabilitazione;
 - c) sia stato restituito ai ruoli metropolitani per incompatibilità o per motivi di servizio;
 - d) abbia già prestato servizio all'estero, anche se in più aree linguistiche e in differenti codici funzione, per un periodo di durata complessivamente superiore ai dieci anni scolastici;
 - e) abbia già prestato un periodo di servizio nelle Scuole Europee. Tale personale può tuttavia essere incluso nelle graduatorie permanenti della tipologia Scuole e Corsi e Lettorati e, se utilmente collocato, può svolgere solamente un periodo di servizio di ulteriori cinque anni cumulabile con quello precedentemente svolto presso le Scuole Europee.
3. Il personale docente ed ATA attualmente in servizio all'estero, qualora abbia partecipato e superato le prove di accertamento linguistico 2006, potrà presentare domanda di reinserimento nella graduatoria permanente - per il codice funzione per il quale è stato nominato - in occasione del primo aggiornamento utile di tali graduatorie successivo al compimento del proprio mandato.
4. Non è ammessa l'inclusione nelle graduatorie dei candidati non appartenenti al posto (scuola materna ed elementare) o classe di concorso (docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado) o qualifica (personale ATA) corrispondente al codice funzione indicato nell'allegato 1 al decreto di indizione delle prove di accertamento linguistico (D.I. n. 4747 del 28.07.2006).

5. Non può essere destinato all'estero il personale che, all'atto della nomina, risulti non più appartenente alla categoria di personale statale di ruolo corrispondente al codice funzione per il quale è stato inserito nella relativa graduatoria.

ART. 3: PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA AI FINI DELL' INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE PERMANENTI O DELL'AGGIORNAMENTO DEL PUNTEGGIO

1. Entro il **10 gennaio 2007** saranno pubblicati all'albo dell'Ufficio IV della D.G.P.C.C. e nel sito internet del Ministero degli Affari Esteri (indirizzo: www.esteri.it/politicaestera/grandi_temi/politica_culturale/attivita_istituzioni_scolastiche) gli elenchi del personale che ha superato le prove d'accertamento linguistico con i relativi punteggi. Il personale docente ed ATA, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 punto 1 della presente ordinanza, che intenda richiedere l'inclusione nelle graduatorie permanenti o l'aggiornamento della propria posizione nelle stesse, dovrà presentare domanda al Ministero degli Affari Esteri ai sensi della presente Ordinanza entro e non oltre il **9 febbraio 2007**, utilizzando esclusivamente i moduli specificati nei successivi punti 3 e 4.
2. La domanda, corredata dalla relativa documentazione, dovrà essere spedita, per **raccomandata con avviso di ricevimento**, al Ministero degli Affari Esteri, DGPC, Uff. IV, Piazzale della Farnesina, 1 – 00194 Roma; a tal fine fa fede il timbro e la data dell'Ufficio postale accettante.
3. Ai sensi del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28.12.2000, n. 445, i requisiti e l'assenza di circostanze ostative all'inserimento nelle graduatorie permanenti dovranno essere auto certificati utilizzando gli appositi **Modelli di domanda** allegati alla presente Ordinanza (**Mod. 1, 2**). I dati riportati dal personale assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 28.12.2000; vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'art. 76 del sopra citato d.P.R. che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il personale che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità (art. 71 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445). In qualsiasi momento l'Amministrazione può procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive esibite dal personale.
4. In allegato alla domanda ed entro gli stessi termini, il personale docente ed ATA dovrà produrre copia conforme dei titoli culturali, professionali e di servizio di cui si chiede la valutazione e che sono indicati nell'**Allegato A**.
I docenti di lingua straniera appartenenti alla classe di concorso 45 A, che richiedono l'inserimento nelle graduatorie stilate per la tipologia SCC (Scuole e Corsi) e per il codice funzione 003, e quelli delle classi di concorso 45 A e 46 A, che richiedono la tipologia LETTORATI ed il codice funzione 034, dovranno inoltre documentare di aver superato, nell'ambito dei corsi universitari, almeno due esami di lingua e/o letteratura italiana secondo la tabella di omogeneità del Ministero della Pubblica Istruzione, allegata ai bandi di concorso per titoli ed esami emanati con D.M. 30.01.1998 e riportata nei DD.MM. 31.03.1999 e 01.04.1999.
Il personale docente ed ATA attualmente in servizio all'estero o il personale che abbia già prodotto i suddetti titoli su richiesta dell'Amministrazione in seguito al superamento delle prove di accertamento linguistico indetto nel 2001, potrà fare riferimento ai documenti già in possesso della D.G.P.C.C. – Uff. IV ed inviare copia conforme della documentazione dei soli titoli in base ai quali richiede l'aggiornamento del punteggio.

5. I titoli da valutare dovranno essere stati conseguiti entro il 2 ottobre 2006, data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione alle prove di accertamento linguistico (D.I. n. 4747 del 28.07.2006). I titoli conseguiti dopo tale data non saranno presi in considerazione.
6. Non saranno prese altresì in considerazione le domande che siano state presentate fuori termine o che risultino prive della firma.

ART. 4: MODALITA' DI INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE PERMANENTI

1. Sulla base di quanto previsto dai precedenti articoli 1, 2 e 3 della presente Ordinanza è formata una graduatoria del personale docente ed ATA per ciascuna tipologia, codice funzione e per ogni area linguistica. L'ordine di graduatoria sarà dato, per ciascun concorrente, dal punteggio complessivo risultante dalla somma tra il punteggio conseguito nelle prove di accertamento linguistico e quello risultante dalla valutazione dei titoli di cui alla tabella allegata al CCNL del 24.07.2003. Tali graduatorie verranno pubblicate con le modalità previste dal successivo art. 5 punti 1 e 2. A tal fine:
 - Il personale docente ed ATA che abbia partecipato solamente alle prove di accertamento linguistico 2006 per una o più tipologie, aree linguistiche e codici funzione e le abbia superate, compilerà il modello di domanda **Mod. 1** e l'**Allegato A** (Art. 2, punto 1a, della presente Ordinanza);
 - Il personale docente ed ATA già inserito nelle graduatorie permanenti costituite sulla base delle disposizioni dell'O.M. 23.11.01 n. 5268 che intenda richiedere l'aggiornamento del punteggio relativo ai titoli culturali, professionali e di servizio dovrà compilare il modello di domanda **Mod. 2** e l'**Allegato A**. (Art. 2, punto 1b);
 - Il personale docente ed ATA che avendo superato la selezione indetta nell'anno 2001 non aveva presentato domanda di inclusione nella graduatoria permanente poiché in servizio all'estero dovrà compilare il modello di domanda **Mod. 2** e l'**Allegato A**. (Art. 2, punto 1c).

Per quanto riguarda le prove di accertamento linguistico, il personale che non abbia sostenuto le prove del 2006 o non le abbia superate dovrà dichiarare nel modello di domanda **Mod. 2** il superamento delle prove indette nel 2001 ed il punteggio ottenuto.

Il personale che abbia superato le prove di accertamento linguistico del 2001 e del 2006 per la medesima tipologia, area linguistica e codice funzione dovrà dichiarare, negli appositi spazi del Mod. 2, di quale titolo intenda avvalersi.

2. I titoli di accertamento della conoscenza della lingua straniera ottenuti negli anni 1993 e 1995 hanno perduto la loro validità. Hanno altresì perduto validità i titoli ottenuti nel 1997, ai sensi dell'art. 9 dell'O.M. 16.05.1997 emanata in base all'accordo dell'11.12.96 aggiuntivo al CCNL 1995.
3. Il titolo di accertamento della conoscenza della lingua straniera conserva la validità per nove anni scolastici. In particolare, i nove anni decorrono dall'anno scolastico 2002/03 per il titolo conseguito nel 2002 e dall'anno scolastico 2007/08 per il titolo conseguito nel 2006. Qualora i nove anni scadano nel corso del triennio di invariabilità della graduatoria permanente, l'aspirante vi è mantenuto fino alla successiva selezione.
4. A parità di punteggio complessivo, l'ordine in graduatoria sarà determinato sulla base dei titoli di preferenza previsti dal d.P.R. 9.5.1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Il Ministero degli Affari Esteri, con riferimento alla legge 31.12.1996, n. 675 e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si impegna a utilizzare i dati forniti dal personale solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure previste dalla presente Ordinanza.

ART. 5: FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PERMANENTI

1. Con apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale del **27 febbraio 2007** sarà resa nota la data di pubblicazione delle graduatorie mediante affissione all'Albo del Ministero degli Affari Esteri – D.G.P.C.C. ufficio IV e pubblicazione sul sito internet del M.A.E. Le graduatorie resteranno esposte per 15 giorni a partire dalla data di affissione che sarà indicata sulla Gazzetta Ufficiale. Chiunque vi abbia interesse ha facoltà di prenderne visione entro il termine anzidetto e può, entro tale termine, presentare reclamo scritto per errori od omissioni alla D.G.P.C.C. Uff. IV che, esaminati i reclami, può rettificarle, anche d'ufficio. Delle decisioni assunte e delle sintetiche motivazioni che le hanno supportate, è data comunicazione agli interessati e ai contro interessati mediante affissione all'albo dell'Ufficio anzidetto.
2. Concluse le procedure previste dal precedente punto 1, il Direttore Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale approva le graduatorie, che sono pubblicate all'albo del MAE, DGPCC, Uff. IV. Avverso i risultati di tale procedimento è ammesso reclamo scritto da presentarsi entro 15 giorni dalla data di affissione. La decisione dell'Ufficio va assunta entro 10 giorni dal ricevimento del reclamo.
3. Gli effetti delle graduatorie di cui alla presente Ordinanza decorrono dall'a.s. 2007/2008.
4. Le graduatorie permanenti verranno aggiornate ogni tre anni.
5. Avverso le graduatorie è ammesso ricorso al giudice ordinario o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei tempi previsti dalla legge.
Foro competente per ogni vertenza è quello di Roma (Art. 118 del CCNL del 24.07.2003).
6. Nel caso in cui una delle graduatorie di cui alla presente ordinanza si esaurisca, si applicherà quanto disposto dall'art.111 del CCNL del 24.07.03.
7. Per la gestione delle graduatorie permanenti si fa riferimento all'art, 110 del CCNL del 24.07.2003.

Roma, 13 dicembre 2006

Il Direttore Generale per la
Promozione e la Cooperazione Culturale
(Min. Plen. Gherardo La Francesca)